



LETTERA CIRCOLARE SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE

La bozza definitiva di Accordo elaborata dal Ministero del lavoro (nota 13 maggio 2024, n. 5648) e che costituisce ora oggetto di stipula d'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è un testo che accorpa, rivisita e modifica degli accordi attuativi vigenti in materia di formazione, ed è piuttosto corposo. In 138 pagine sono individuati la durata e i contenuti minimi dei nuovi percorsi formativi:

- Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro);
- Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro);
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (articolo 34 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro);
- Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro);
- Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011);
- Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro.

Sono inoltre individuati i soggetti formatori sia dei corsi di formazione sia dei corsi di aggiornamento, distinti tra soggetti "istituzionali", soggetti "accreditati" e altri soggetti (rientrano tra questi ultimi, i fondi interprofessionali di settore, gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

CORSO PER LAVORATORI

Il percorso formativo per i lavoratori si articola in due moduli distinti:

- Un modulo di formazione generale di durata non inferiore alle 4 ore e che costituisce credito formativo permanente.
- Un modulo di formazione specifica, riferita ai rischi individuati sulla base della compiuta valutazione del rischio e, quindi, con durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Formazione Generale + Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: Totale 8 ore
Formazione Generale + Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: Totale 12 ore
Formazione Generale + Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: Totale 16 ore



CORSO PER PREPOSTI

Al corso per preposti della durata minima di 12 ore si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.

CORSO PER DIRIGENTE

Il corso di formazione per i dirigenti è della durata minima di 12 ore. Alla formazione base va aggiunto, per chi opera nei cantieri temporanei e mobili, il modulo “Cantieri” della durata minima di 6 ore.

CORSO PER DATORE DI LAVORO

Novità assoluta è la formazione obbligatoria dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, da acquisire attraverso la frequenza di un corso della durata minima di 16 ore (più, per chi opera nei cantieri temporanei e mobili, il modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore). Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

Per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi invece, il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi (sono 4) per particolari settori di riferimento. Al modulo comune, della durata minima di 8 ore, si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro. Gli ulteriori quattro moduli tecnici integrativi devono rispettare, a seconda del settore di riferimento, una durata minima di 16 ore (Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia; Costruzioni; Chimico – Petrochimico) e 12 ore (Pesca).

CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in due distinti moduli:

- Modulo A che costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.

- Modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli B di specializzazione che prevedono, a seconda del settore di riferimento, una durata minima di 16 ore (Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia; Costruzioni; Chimico – Petrochimico) e 12 ore (Pesca e Sanità residenziale). La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali. A questi si aggiunge il modulo C che è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP della durata complessiva di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.

Infine, è previsto il corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori della durata minima 120 ore e il corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati della durata minima 12 ore.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla sua entrata in vigore durante il quale possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati. I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del nuovo accordo. Sono riconosciuti i corsi di formazione per datore di lavoro già erogati e i cui contenuti siano conformi alle disposizioni del nuovo accordo. Infine, sono fatti salvi i percorsi formativi per il quali è riconosciuto credito formativo totale ed effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i lavoratori, dirigenti e preposti e, solo a determinate condizioni, per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.